

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2711 del 27/05/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6366 del 28/11/2017 EX ART. 6 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI RECUPERO R3-R4 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA TREBBIA N. 3/F. DITTA: CARTOCAST SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2810 del 25/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 6366 del 28/11/2017 EX ART. 6 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI RECUPERO R3-R4 E MESSA IN RISERVA R13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA TREBBIA N. 3/F.  
DITTA: CARTOCAST SRL.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in Materia Ambientale”*;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante *“Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”*;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35”* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 22/09/2020 n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, *“Riforma del sistema regionale e locale”*;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 6366 del 28/11/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CARTOCAST SRL (C.F. e P.Iva 00428180335), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 142456 del 19/12/2017, per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Via Trebbia n. 3/F, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
  - comunicazione, ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 26375 del 17/02/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta CARTOCAST SRL, relativa alla sola matrice "rifiuti";

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 29644 del 23/02/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 39596 del 09/03/2022 è stata acquisita la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 43909 del 16/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 59291 del 08/04/2022 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta alla ditta;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti (Attività n. 11 del 12/05/2022 Sinadoc n. 8306/2022) risulta che:

- la ditta Cartocast srl è autorizzata fino al 19/12/2032 all'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4) con AUA per la gestione di rifiuti non pericolosi con atto di AUA di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale det-amb n. 6366 del 28/11/2017 (provvedimento conclusivo del Comune di Piacenza prot. n. 142456 del 19/12/2017);
- l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione in considerazione dell'adeguamento dell'attività di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi secondo quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la ditta ha trasmesso la certificazione UNI EN ISO 9001 prevista dal D.M. 188/2020 (prot. n. 26375/2022) e la relazione tecnica con la specificazione delle varie fasi di recupero (prot. n. 39596/2022) che intende attuare per l'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto e la produzione di "carta e cartone recuperati" in base al DM 188/2020;
- la ditta, nell'AUA vigente, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di recupero R13 e R3 dei rifiuti di carta/cartone di cui al punto 1.1. dell'allegato 1 al DM 05/02/1998 esclusivamente con i codici EER 150101, 200101, 150105, 150106, ammessi dal succitato Decreto n. 188/2020;

**Visto che:**

- il D.M. 22 settembre 2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" stabilisce i criteri che determinano quando rifiuti di carta e cartone provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali, cessano di essere considerati rifiuti, a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e possono essere qualificati come rifiuti cessati denominati "carta e cartone recuperati";
- le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano l'individuazione di criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, l'individuazione dei codici di rifiuti recuperabili, l'introduzione della dichiarazione di conformità e le modalità di conservazione dei campioni, l'applicazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, le specifiche ed i requisiti di conformità necessarie affinché i rifiuti di carta e cartone cessino di essere qualificati come rifiuto;
- in particolare l'art. 6 del Regolamento prevede che il produttore di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento;
- gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio, che ricevono rifiuti identificati dai codici sopra indicati, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da "carta e cartone recuperati" classificati come "rifiuti cessati" (ex materie prime secondarie), devono adeguarsi alle disposizioni previste dal D.M. n. 188/20;
- sono fatte salve le autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta e le prescrizioni previste da altre normative, disposizioni e direttive vigenti, anche riferibili a procedimenti di competenza di altri Enti;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 63370 del 15/04/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE -

Distretto di Piacenza relativamente alla modifica non sostanziale di AUA per l'adeguamento dell'attività di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi di quanto previsto dal DM 22/09/2020 n. 188;

- con nota prot. n. 74349 del 04/05/2022 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica con la quale ha espresso parere favorevole all'adozione della modifica non sostanziale di AUA richiesta dalla Ditta, con prescrizioni;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 6366 del 28/11/2017 in favore della Ditta CARTOCAST SRL (C.F. e P.Iva 00428180335), con sede legale a Piacenza (PC), Via Trebbia n. 3/F, per le operazioni di recupero R3 - R4 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Piacenza (PC), Via Trebbia n. 3/F, **sostituendo** il punto 3) del dispositivo relativo alle prescrizioni in ordine alla matrice "rifiuti" come di seguito indicato:

**"3. di impartire**, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

**1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (EER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 875 t. – stoccaggio annuo 10.000 t./anno;

**2.1** – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (EER 191205, 150107, 200102, 160120, 170202), stoccaggio istantaneo 105 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;

**3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (EER 170405, 120102, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101), stoccaggio istantaneo 1.000 t. – stoccaggio annuo 15.000 t./anno;

**3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (EER 170407, 170403, 170402, 170401, 120103, 120104, 170404, 170406, 200140, 191203), stoccaggio istantaneo 300 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;

**3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (EER 150104), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;

**5.1** – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (EER 160106, 160116, 160122), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

**5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (EER 160214, 160216, 200140, 200136), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

**5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (EER 170411), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;

**5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (EER 170411), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

**5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (EER 160214), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 5 t./anno;

**6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (EER 020104, 150102, 200139, 191204, 170203), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;

**6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (EER 120105), stoccaggio istantaneo 1 t. –

stoccaggio annuo 10 t./anno;

**6.5** – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (EER 160119), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 300 t./anno;

**8.9** – indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (EER 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

**9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (EER 170201, 200138, 191207, 150103), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 1.500 t./anno;

**10.2** – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (EER 160103), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

**15.1** – frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica recuperabili con processi di digestione anaerobica (EER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

**16.1** – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (EER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **2.721 t.** e con il limite di **34.735 t./anno**;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di recupero (R3) esercitata sui rifiuti di cui al punto **1.1** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **10.000 t./anno** e l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti **3.1 e 3.2** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **17.000 t./anno** (punto **3.1** – **15.000 t./anno** e punto **3.2** – **2.000 t./anno**); la quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 100 t./giorno ed annua complessiva di **27.000 t./anno**;
- e) l'attività di recupero R3 ed R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) i rifiuti da avviare al recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva (R13);
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- h) le varie tipologie di rifiuti e le attività di recupero dovranno essere gestite nelle aree identificate nella planimetria ("PLANIMETRIA scala 1:500 – Aprile 2022") allegata alla nota della ditta Cartocast srl dell'08/04/2022 (prot. Arpae n. 59291 in pari data), contrassegnate con idonea cartellonistica e delimitate;
- i) l'area di messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone non dovrà permettere la miscelazione di tali rifiuti con altri di diversa natura. A tal proposito la Ditta dovrà adottare opportune misure/strutture di contenimento (es. idonee distanze, new jersey, ecc.) atte ad evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti;
- j) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2 e 6.5 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- k) i rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde (cod. EER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di percolati e di cattivi odori, dovranno essere stoccati in una cassa (benna scarrabile) a tenuta stagna posta all'interno del capannone e si dovrà provvedere al loro conferimento entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- l) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- m) i rifiuti residuali dall'attività (es. ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per consentire il

successivo avvio a smaltimento/recupero;

n) in relazione alla gestione dell'attività di cui al D.M. 188/2020 relativo al *“Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.”*, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- n1) le operazioni di recupero dovranno essere effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della Norma UNI EN 643 ed i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “carta e cartone recuperati” se risultano conformi ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 188/2020”;
- n2) ogni lotto di materiale prodotto, consistente in un quantitativo non superiore a 5000 t, è dichiarato conforme ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto tramite la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 88/2020, che dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza, e conservata (anche in formato elettronico) presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
- n3) l'accertamento relativo ai requisiti di qualità di “carta e cartone recuperati” deve avvenire almeno ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso da parte di un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- n4) il produttore di “carta e cartone recuperati” dovrà applicare e mantenere attivo ed operante un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, che dimostri il rispetto dei requisiti al regolamento del D.M. 188/2020;
- n5) l'area di messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone dovrà essere dedicata unicamente a tale tipologia di rifiuto;
- n6) le successive fasi di movimentazione del rifiuto avviato alla produzione di “carta e di cartone recuperato” dovranno avvenire impedendo la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altro materiale estraneo;
- n7) i campioni di “carta e cartone recuperati”, prelevati secondo quanto previsto alla lettera b) dell'Allegato 1, del DM n. 188/2020 ed in conformità alla norma UNI 10802, dovranno essere conservati presso l'impianto per almeno 1 anno;
- n8) la “carta e il cartone recuperati” dovranno essere utilizzati per gli scopi specifici indicati nell'Allegato 2 al D.M. 188/2020;
- n9) i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi ai requisiti del D.M. n. 188/2020 dovranno essere fatti oggetto di ulteriore trattamento/recupero o avviati a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità (mediante apposite annotazioni sul registro di carico e scarico e sul registro di lavorazione) dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;
- n10) i rifiuti già sottoposti ad operazione di recupero R3 ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche di conformità nonché i materiali EoW “carta e cartone recuperati” dovranno essere stoccati nelle apposite zone così come indicato nella planimetria - Aprile 2022, pervenuta in data 08/04/2022 al prot.llo Arpae n. 59291, ed opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;
- n11) dovrà essere correttamente compilato in ogni sua parte un registro di lavorazione (vidimato dagli uffici Arpae) da intendersi come completamento delle notizie non reperibili sul registro di carico e scarico. In particolare nel registro di lavorazione dovranno essere riportati i rifiuti (Codici EER) utilizzati e la relativa quantità, le operazioni effettuate, i materiali prodotti (End Of Waste) e la relativa quantità, il numero del lotto di riferimento, le date di avvio e termine della produzione, la destinazione del materiale End Of Waste ottenuto;

## **2. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 6366 del 28/11/2017, (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 142456 del 19/12/2017,7) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del

provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 142456 del 19/12/2017);

- il titolo abilitativo di "Aua" è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatti salvi le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**